

**Statuto dell'Associazione di Promozione
Sociale
"SPRING HORSE APS"
Ente del Terzo Settore**

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "**SPRING HORSE Associazione di Promozione Sociale**" con la possibilità di utilizzare l'acronimo "**SPRING HORSE A.P.S.**".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Villafranca di Verona località primavera n 5 Madonna di Prabiano (Verona). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune di Villafranca non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Assemblea Sociale e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Verona, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2,3,4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo **stabile e principale**, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, prefiggendosi in particolare di ***promuovere iniziative di rilevanza ricreativa e sociale ad interesse della comunità locale finalizzate a creare momenti di aggregazione e condivisione, all'integrazione dei soggetti fragili e favorire il miglioramento della qualità di vita e la corretta interazione uomo-animale-natura.***

L'Associazione proporrà attività culturali, attraverso conferenze, seminari, incontri formativi, corsi con sessioni di gruppo o individuali, collaborando, se necessario, anche con altre Associazioni aventi scopi affini o comuni.

Le tematiche principali che promuove l'Associazione hanno lo scopo di consentire la crescita personale dell'individuo attraverso discipline, percorsi e conoscenze che si basano sull'integrazione ed armonizzazione tra gli individui, anche tramite interventi assistiti con gli animali e, tutte quelle attività che favoriscono l'inclusione sociale:

- 1- visite guidate, laboratori manuali, lezioni frontali, attività editoriali (pubblicazioni didattiche, divulgative, promozionali, scientifiche, inerenti gli ambiti delle proprie attività, sia come testi sia come documenti multimediali), attività didattiche e

Giuseppe Mottoli
Claudio Mottoli
M. P. Lorenzini
Mottoli

Chiara Tori
Roberto Bedi
Viviani
Francesco Mottoli
Rita Mottoli
Lorenzo Mottoli

ludiche presso le scuole di ogni ordine e grado, o con le scuole al di fuori delle strutture scolastiche, attività ludiche con gli animali (trekking, percorsi, letture, interazione, grooming, escursioni);

- 2- discipline ludiche e di intrattenimento quali giochi, progetti di tipo creativo e culturale;
- 3- attività di tipo artistico, creativo e culturale offrendo programmi didattici rivolti a gruppi scolastici e non, a gruppi appartenenti a categorie speciali come disabili, persone affette da disagio sociale, sia nell'ambito delle attività scolastiche sia extrascolastiche;
- 4- attività educative, ricreative, amatoriali nelle discipline legate agli animali, all'etologia in generale, alla relazione con gli animali ed al benessere degli animali soprattutto come veicoli per un corretto sviluppo psicomotorio, per migliorare le condizioni psichiche e motorie, per la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente ed in generale per sviluppare la coscienza ecologica di ognuno;
- 5- percorsi didattici e ludici ricreativi per stimolare l'educazione all'alterità umana, animale e vegetale attraverso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salvaguardia della biodiversità;
- 6- gli Interventi Assistiti con gli animali (TAA, EAA, AAA), con tutte le 5 specie di animali previste (cavallo, asino, cane, gatto, coniglio) e con quelle che potranno essere inserite nel corso del tempo, previa formazione delle figure professionali previste; non che potrà integrare gli IAA con altre attività come la musicoterapia, la danza terapeutica, l'arte terapeutica, lo yoga, il bioyoga, la terapia olistica ecc.;
- 7- campi estivi e scuole parentali oppure mettere a disposizione degli spazi per la loro realizzazione da parte di altre associazioni o simili.

L'Associazione potrà mettere a disposizione gli spazi ai soci, secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo, che volessero promuovere della attività culturali e di crescita personale, coerenti con gli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita ed organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e dal presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi



Riva Riccardo
Corrado

Stavaro Manhi
Chiara Toni

Robert Dap

Viviani Luca
Giacca Nicolò

Coventry Water

rainfall

June 11th 1896

Chiora Uri
Flora Ricardo Lorenzo Harsh

Roberto
 Zepi
 Javier
 Mami

Chiora

Roberto
 Zepi
 Javier
 Mami

Roberto
 Zepi
 Javier
 Mami

Roberto
 Zepi
 Javier
 Mami

Roberto
 Zepi
 Javier
 Mami

Roberto
 Zepi
 Javier
 Mami

Vivian DeCera
June North

eventi con gli animali, attività ludica con eventi a tema, attività ricreative, attività di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con i propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, e gestisce gli spazi per lo svolgimento delle attività, promuove ed organizza corsi di approfondimento, aggiornamento e perfezionamento professionale sull'etologia, la conoscenza degli animali, la cura ed il benessere degli animali, e l'allevamento.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui la presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021 n. 107.

In particolare, può effettuare:

- a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza finalità di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tale attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono alle condizioni previste dall'articolo 70 decreto legislativo 117/2017;
- c) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- d) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazioni di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le linee guida adottate con decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi.

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e ha il perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività

Clara Tori

Clara Tori

Roberto Bepi

Viviani De Rosa
Luisa Monchi



Fra Riccardo

Francesca Monchi

in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'associazione, anche con i criteri di cui l'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 117/2017, e con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 successive modificazioni integrazioni per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori a un milione di euro deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è l'obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito Internet dell'associazione o sul sito Internet della rete associativa a cui si aderisce.

Roberto Reol

Stefano Morol

Francesco Monchi

Lucrezia Tori

Viviana Di Caro

Riva Riccardo



Stefano Morol

Francesco Monchi

Stefano Morol

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- dalle convenzioni con enti pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi dinatura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativavigente.

Art.14 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto Legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, In cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i librisociali allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Maroli

Cremona

Piazza T5

Photo Bobi

Vive la Brea

Shirley M. Giddens

Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione virgola che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art. 15 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tale Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; Il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, a carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto la presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Gli associati hanno diritto:

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;

Plizia Tori Lorenzo Martoli
Viviani Giovanni
Riva Riccardo
Gian Maria
Gian Maria
Roberto Pop

- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 17 Doveri degli associati associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interni all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione combinata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competenti in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, allora assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati ora i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Clara Tori
Viviana Sciacca
Luca Morali
Roberto Popi
Francesca Marchi
Luca Marchi
Ricardo

Art. 20 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e pragmatico e programmatico. E' composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto di voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto. Quale assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- delibera su altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli enti locali e con gli altri enti e istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali nazionali comunitari di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno su proposta del suo Presidente uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma a ogni due mesi. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli

Corrado Marzoli

Elisabetta Tori

Riccardo Riva

Luca Morici

Monica Dionisio

Viviana De Luca

Roberto Boffi

Francesca March

Corrado Marzoli

Riccardo Riva

associati aventi diritto al voto, ho 1/3 dei membri del consiglio direttivo, o il presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno tre giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il presidente può stabilire un termine minore. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti dovranno essere riportate nel libro delle adunanze o delle delibere del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro uniconazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Art. 22 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Alla rappresentanza legale dell'Associazione e nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organosociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 23 L'Organo Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti scritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre l'obbligo di Legge.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento,



Giuseppe Mattoli
Riccardo Fine
Viviani Riccardo
Francesco Mombi
Mattoli
Corrado
Alisa Tosi

diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'associazione è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017.

Conseguentemente, indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e iscrive nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio di Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

28. Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Letto, approvato e sottoscritto

Villafranca (Vr) 16 luglio 2024.

Presidente: Tosi Chiara

Chiara Tosi

Vice Presidente: Piva Riccardo

Piva Riccardo

Segretario: Viviani Milena

Viviani Milena

Francesco Monti
Kattoli
Lorenzo
Tosi
Chiara

Kattoli
Lorenzo
Tosi
Chiara
Piva Riccardo
Viviani Milena
Tosi
Chiara
Lorenzo
Tosi
Chiara
Piva Riccardo
Viviani Milena